

Corte di Cassazione Civile, sezione prima.
Sentenza 4197 del 19/02/2008.

.....

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso il 27 Ottobre 2006 il Tribunale per i minorenni di Perugia respingeva il ricorso presentato dal cittadino albanese B. F. volto ad ottenere l'autorizzazione all'ingresso ed alla permanenza nel territorio dello Stato - da cui era stato espulso per il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, scaduto durante la sua detenzione in carcere, con immediato rimpatrio - giudicando infondata l'allegazione di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico dei figli minori, residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Il successivo reclamo era respinto dalla **Corte** d'appello di Perugia, sezione per i minorenni, con decreto 14-22 Febbraio 2007.

Proponeva ricorso per **cassazione** il B. che, premessa l'ammissibilità dell'impugnazione in subiecta materia, riaffermata da questa **Corte** a sezioni unite con **sentenza** 16 ottobre 2006 n. 22216, deduceva, con motivo formalmente unico ma di contenuto articolato, la violazione dell'art. 31 legge cit. in cui era incorsa la **Corte** d'appello nel ritenere insussistenti i gravi motivi per derogare alla disciplina ordinaria, dal momento che non risultava che i minori fossero affetti da malattie serie, tali da non potere essere adeguatamente curate nel paese d'origine: in tal modo frustrando la finalità della norma, che non era legata a questo tipo di eventi, bensì alle conseguenze perniciose che l'allontanamento improvviso del familiare avrebbe cagionato allo sviluppo normale dei due minori, nati in Italia e ben integrati nell'ambiente sociale e scolastico. L'interpretazione adottata dalla **Corte** violava altresì, ad avviso del ricorrente, la Convenzione sui diritti dell'infanzia stipulata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 Maggio 1991 n. 176, che all'art. 3 poneva in posizione preminente l'interesse superiore del fanciullo.

Con ulteriore censura, il B. lamentava altresì che la **Corte** d'appello di Perugia avesse ignorato o sottovalutato le gravi ripercussioni patologiche sui minori a seguito del distacco e della lontananza dal padre: tali, da integrare le condizioni di applicabilità dell'articolo 31, comma terzo, del d. lgs. 286/98.

All'udienza del 21 Gennaio 2008, il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

I gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del **minore** straniero presente nel territorio italiano che, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del decreto legislativo 25 Luglio 1998, n. 286, consentono il rilascio, da parte del Tribunale per i minorenni, dell'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia per un periodo di tempo determinato ai familiari del **minore**, anche se colpiti da provvedimento di espulsione, vanno correlati alla sussistenza di condizioni di emergenza, contingenti - e cioè transeunti - ed eccezionali, che pongano in grave pericolo l'evoluzione normale della personalità del **minore**, tanto da richiedere il sostegno del genitore. Si deve quindi trattare di un danno non altrimenti evitabile ed ulteriore rispetto a quello sempre riconoscibile alla separazione dal proprio padre, che è evento, di per sé, connaturalmente traumatico.

Esula, dunque, dalla previsione di legge invocata, che rappresenta una deroga eccezionale alle stesse esigenze pubbliche che sono alla base del decreto di espulsione, la mera presenza di circostanze ordinarie, quali il bisogno di completare il ciclo scolastico del **minore** o l'opportunità, anch'essa innegabile in linea di principio, che questi non sia costretto a sottrarsi al tessuto sociale in cui è integrato, per raggiungere il genitore nel paese di origine, pur se caratterizzato da condizioni di vita meno progredite. Diversamente opinando, si produrrebbe il risultato di uno stabile radicamento nel territorio italiano del nucleo familiare, dando adito a modalità anomale di regolarizzazione dell'inserimento di famiglie di stranieri illegalmente presenti nel territorio nazionale, mediante una forma di strumentalizzazione, e non già di tutela, dell'infanzia (Cass., sez. I, 2 Maggio 2007, n. 10135; Cass. civile, sez. I, 15 Gennaio 2007, n. 747; Cass. civile, sez. I, 11 Gennaio 2006, n. 396; Cass., sez. I, 14 Novembre 2003, n. 17194).

Né tale interpretazione contrasta con il diritto del **minore** a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, che è tutelato con il diverso istituto del ricongiungimento ex artt. 29 e 30 decreto legislativo 286/1998: presupponente, però, l'ipotesi di una regolare presenza del genitore in Italia, esclusa, nella specie, dal decreto di espulsione a carico del B.

Non giova alla tesi del ricorrente neppure la norma di indirizzo generale di cui all'art. 3 della Convenzione di New York 20 Novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 2 maggio 1991, n. 176, e richiamata dall'art. 28 dello stesso d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in tema di diritto all'unità familiare: secondo cui "l'interesse superiore del fanciullo dev'essere una considerazione preminente". La stessa Convenzione precisa, infatti, l'ambito di applicazione del principio, prescrivendo, da un lato, che gli Stati vigilino affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, ma facendo salva, dall'altro, l'ipotesi che la separazione sia il risultato di provvedimenti legittimi adottati da uno Stato-parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio e l'espulsione: evenienze, tutte, in cui lo Stato è tenuto soltanto a fornire ai genitori, al fanciullo, o, se del caso ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano i familiari (art. 9, commi 1 e 4).

Ne consegue, sul piano esegetico, che la norma d'indirizzo generale non ha portata assoluta ed illimitata e che le esigenze di legalità e sicurezza sottese al decreto di espulsione non sono, di per sé, recessive rispetto all'interesse pur preminente del fanciullo, nemmeno ai sensi della Convenzione. L'interpretazione dell'art. 31, terzo comma, del d. lgs. 25 Luglio 1998, n. 286 operata dalla **Corte** d'appello di Perugia è dunque corretta e si sottrae alla censura di violazione di legge dedotta in principalità dal ricorrente.

Per il resto, l'ulteriore doglianza rivolta avverso l'apprezzamento di fatto, congruamente motivato nel decreto impugnato, circa l'insussistenza di condizioni di salute dei minori particolarmente compromesse dal distacco del genitore si risolve in una diversa valutazione dei fatti emersi, che non può trovare ingresso in questa sede.

Il ricorso dev'essere dunque rigettato.

Non vi è luogo provvedere sulle spese del giudizio di **cassazione**, data la natura della causa e in assenza di attività difensiva svolta dalla parte pubblica.

PQM

La **Corte** rigetta il ricorso